

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento 5/2024**  
promosso contro

- **BONINO Flavio Giacomo**, tessera n. 323279 presso la soc. PONTE MASINO del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- **BOCCIOFILI NOLESI-PONTE MASINO ASD**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte (Codice: VTO000605);

**PREMESSO**

- che allo scrivente è pervenuta in data 18.06.2024 la denuncia del sig. Freisa Piero, Direttore della Gara di selezione individuale per i campionati italiani di serie B, svoltasi il 16.06.2024 a Castiglione Torinese presso l'impianto della locale bocciofila;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato BONINO Flavio Giacomo ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, avvenuto nella circostanza di luogo e tempo della suddetta manifestazione;
- nel documento si legge che il denunciato ha insultato l'Arbitro in conseguenza di alcune decisioni di gioco; dopo essere stato immediatamente espulso, BONINO ha minacciato di usare violenza nei confronti del Direttore di Gara, proferendo, oltre alle minacce, espressioni ingiuriose;
- che nel documento si legge che l'incolpato è rimasto nei pressi dell'impianto per circa un'ora e mezza, continuando ad inveire nei confronti dell'Arbitro;
- che secondo il Direttore di gara, il giocatore era ubriaco e la circostanza è stata confermata da alcuni testimoni;
- che nella denuncia è stato contestato anche il comportamento di un altro giocatore del Ponte Masino, il quale - invece di calmare il denunciato - "*gli dava ragione*", così fomentando il comportamento illecito del reo;

**LETTE**

le deduzioni della società e quelle del giocatore del 28.06.2024. In particolare, quest'ultimo ha ammesso di avere apostrofato pesantemente il Direttore di gara e di avere alzato il braccio, a suo dire per difendersi, in seguito all'avvicinamento del contendente, sottintendendo (forse) un'errata comprensione del suo agito da parte del denunciante. L'incolpato ha però sostenuto che sono dovuti intervenire due tesserati, Dario Rossatto e Luigi Fiorio, per allontanarlo dall'arbitro e accompagnarlo fuori dal campo di gioco. Egli ha respinto l'addebito dell'alterazione alcolica, ha precisato che



i fatti sono durati all'incirca dieci minuti ed ha porto le scuse alla sua Società di appartenenza per l'inevitabile coinvolgimento in questo procedimento;

### CONSIDERATO

- che anche alla luce delle dichiarazioni di BONINO si ritengono integrati i comportamenti ascritti al giocatore;
- che tali condotte hanno realizzato le infrazioni previste all'art. 60 comma 3, lett. f) e lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib ove si puniscono rispettivamente «*le minacce ed intimidazioni*» nonché «*i comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara*» da parte dei tesserati;
- che la società di appartenenza del denunciato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai loro tesserati ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;
- che, in assenza di circostanze univoche, non si ritiene di procedere sulla eventuale (non provata) ubriachezza;

### P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **BONINO Flavio Giacomo, tessera n. 311914**, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI 3 (TRE)** così calcolata: *un mese e giorni 15 per le minacce e un mese e giorni 15 per le offese*;
- applica alla soc. **BOCCIOFILI NOLESI-PONTE MASINO ASD** la sanzione della **MULTA DI EURO 100,00 (cento/00)** così calcolata: *50 €. per le minacce e altrettante per le offese*;

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 10.07.2024

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni

